

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

LIZZI SRL

PRO-WB

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione	02	Data Versione:	
Descrizione:	Adozione		
Approvazione:	Amministratore Unico		

SOMMARIO

1.	<u>FINALITÀ</u>	3
2.	<u>DEFINIZIONI</u>	3
3.	<u>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	6
4.	<u>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	7
5.	<u>SEGNALAZIONE INTERNA</u>	7
6.	<u>SEGNALAZIONE ESTERNA</u>	9
7.	<u>PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE</u>	10
7.1	<u>SOGGETTI PROTETTI</u>	10
7.2	<u>PRESUPPOSTI PER LA PROTEZIONE</u>	12
7.3	<u>OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULLE SEGNALAZIONI E L'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE - TUTELA DEI DATI PERSONALI</u>	13
7.4	<u>DIVIETO DI RITORSIONE</u>	15
7.5	<u>LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA</u>	16
7.6	<u>MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u>	16
7.7	<u>RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE</u>	16
8.	<u>RINUNCE E TRANSAZIONI</u>	17
9.	<u>CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA</u>	17
10.	<u>DECORRENZA E PUBBLICITÀ</u>	17

1. FINALITÀ

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Lizzi S.r.l. (di seguito anche "la Società"), nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto, di lavoro, di collaborazione o professionale, con la Società o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito.

In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Inoltre, il presente documento costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito il «**Modello 231**»).

2. DEFINIZIONI

Ai termini indicati nel presente documento con l'iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato:

Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra il Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell'ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

Divulgazione Pubblica: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Informazioni sulle Violazioni: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Organismo di Vigilanza: L'Organismo di Vigilanza è l'organo indipendente e autonomo incaricato di vigilare sul rispetto e l'osservanza del Modello 231 e del Codice Etico.

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della

Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.

Persona Incaricata: il soggetto formalmente incaricato dalla Società della gestione del canale di Segnalazione.

Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo come di seguito definito ed in particolare chi appartenga ad una delle seguenti categorie di soggetti, che abbiano un rapporto giuridico in corso, cessato o in procinto di iniziare con la Società, inclusi i candidati e siano venuti a conoscenza della condotta che intendono segnalare nel contesto lavorativo della Società, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali e/o in corso di rapporto:

- lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o full time, anche in periodo di prova ed anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- lavoratori con contratto di lavoro intermittente o job on call, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- candidati
- dipendenti di agenzie per il lavoro ovvero dipendenti in somministrazione, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- apprendisti, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate dal committente, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- liberi professionisti o consulenti, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare
- azionisti, anche se già cessati o in procinto di acquisire le quote
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se il rapporto sia già cessato o in procinto di iniziare, ed anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Riscontro: comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 5.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, istituito da ANAC, di cui al successivo paragrafo 6.

Seguito: l'azione intrapresa dalla Persona Incaricata per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione: ogni comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità della Società e, in particolare:

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero:
 - a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
 - b) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
 - c) delitti di criminalità organizzata;
 - d) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
 - e) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - f) delitti contro l'industria e il commercio;
 - g) reati societari;
 - h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - j) delitti contro la personalità individuale;
 - k) abusi di mercato;
 - l) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - m) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
 - n) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - o) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
 - p) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - q) reati ambientali;
 - r) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

- s) razzismo e xenofobia;
 - t) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
 - u) reati tributari;
 - v) contrabbando;
 - w) delitti contro il patrimonio culturale;
 - x) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
 - y) delitti tentati.
2. violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti d Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il presente documento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle Persone Segnalanti che effettuino la Segnalazione, di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto Lavorativo.

Il presente documento non si applica

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (**Allegato 1**), ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella suddetta parte II dell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

- c) alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

- A. La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
- B. Le Segnalazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardino condotte volte ad occultare le Violazioni.
- C. Non sono ricomprese tra le Informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
- D. Non sono ricomprese tra le Violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

5. SEGNALAZIONE INTERNA

- A. La Società ha attivato un apposito canale di segnalazione interna («Segnalazione Interna»), che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.
- B. La Segnalazione Interna deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:
- dati del Segnalante (nome, cognome, numero di telefono, email e - ove esistenti - numero di matricola e *job title*);
 - descrizione del fatto con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di Segnalazione;
 - descrizione delle modalità e delle circostanze in cui la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza del fatto oggetto di Segnalazione;
 - se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che la Persona Segnalante indica aver posto in essere i fatti segnalati (dati anagrafici, mansioni e/o ogni altro elemento idoneo all'identificazione);
 - indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione, precisandone le generalità e le mansioni;
 - produzione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione;
 - eventuali documenti o ogni altra informazione che possano fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In particolare, il modulo di Segnalazione Interna adottato dalla Società prevede la compilazione dei campi indicati nell'Allegato 2.

- C. La segnalazione presentata eventualmente ad un soggetto diverso dalla Persona Incaricata viene trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento, alla Persona Incaricata dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante. A tal proposito, si chiarisce a chi sia interessato a presentare una Segnalazione, che può indicare chiaramente nell'oggetto della Segnalazione che si tratta di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali Ritorsioni subite in

ragione della Segnalazione. Tale specificazione consente, laddove la Segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti nella presente procedura, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le Segnalazioni.

- D. La Segnalazione non potrà essere anonima; quindi, eventuali Segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione e verranno archiviate.
- E. La Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo potrà farlo con le seguenti modalità:
- a) attraverso la sezione dedicata del sito aziendale accedendo al link: <https://fornoitalia.whistlelink.com/>, si avrà accesso ad una piattaforma ove la Persona Segnalante dovrà 1) indicare tutte le informazioni richieste, 2) dichiarare di avere preso visione dell'informativa privacy ivi contenuta, e 3) descrivere il fatto specificando i dettagli in un'apposita sezione della piattaforma;
- oppure
- b) attraverso la sezione dedicata del sito aziendale accedendo al link: <https://fornoitalia.whistlelink.com/>, si avrà accesso ad una piattaforma ove la Persona Segnalante compili i punti 1) e 2) di cui sopra, all'interno dello spazio per la descrizione dei fatti potrà richiedere un incontro alla Persona Incaricata.
- F. Una volta ricevuta la Segnalazione, qualora quest'ultima riguardi le Violazioni previste dal D.Lgs 231/2001 o del Modello 231, la Segnalazione verrà gestita dall'OdV; qualora, invece, la Segnalazione riguardi Violazioni che non riguardino le Violazioni previste dal D.Lgs 231/2001 o del Modello 231, la segnalazione verrà gestita dalle altre Persone Incaricate.
- G. La Segnalazione ricevuta sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura della Persona Incaricata, la quale:
1. adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della Persona Segnalante, di eventuali Persone Coinvolte, della Segnalazione e delle Informazioni sulla Violazione ivi contenute;
 2. rilascerà alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 3. qualora la Persona Segnalante non rientri tra i soggetti che possono effettuare le Segnalazioni o i fatti segnalati non rientrino tra le Violazioni, secondo quanto disposto dalla legge, informerà la Persona Segnalante entro il termine di sette giorni che alla Segnalazione non si potrà dare seguito per tali motivi ostativi; in tal caso la Persona Segnalante potrà contattare l'ufficio HRBP ai seguenti indirizzi e-mail :
 - am.personale.mi@lizzisrl.com ;
 - am.personale.cn@lizzisrl.com ;
 - am.personale.va@lizzisrl.com.ma non godrà delle tutele specifiche e della protezione previste dal D. Lgs. 24/2023, indicate *infra* nel paragrafo 7.
 4. in caso di richiesta di incontro, fisserà lo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della Segnalazione; dell'incontro per la Segnalazione viene redatto processo verbale dalla Persona Incaricata, con le informazioni indicate nell'Allegato 2. La Persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione;
 5. laddove necessario, può sentire la persona o le persone coinvolte sia mediante appositi incontri, ovvero su richiesta di queste ultime, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
 6. si attiverà per verificare l'oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante, le quali verranno a loro volta registrate o verbalizzate per iscritto;

7. una volta raccolte tutte le informazioni ritenute rilevanti, informerà della Segnalazione il Responsabile HRBP affinché vengano valutate le iniziative da intraprendere (investigazioni ulteriori, azioni disciplinari e/o legali, ecc);
8. entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al punto 2., informerà la Persona Segnalante del Seguito che è stato dato o che si intende dare alla Segnalazione;
9. Saranno archiviate senza Seguito, le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e tale da consentire ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate.
10. La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dalla Persona Incaricata per i seguenti motivi:
 - a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate: a titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del Segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata;
 - b) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - c) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.
11. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, la Persona Incaricata può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

6. SEGNALAZIONE ESTERNA

La Persona Segnalante può effettuare altresì una segnalazione tramite il canale istituito dall'ANAC (c.d. «Segnalazione Esterna») **esclusivamente** qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 5 e la stessa non abbia avuto Seguito;
- b) la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- c) la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, la Persona Segnalante non potrà attivare il canale di Segnalazione Esterna.

Come il canale di Segnalazione Interna, anche il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti

- Piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La Segnalazione Esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante.

La persona designata da ANAC per la gestione del canale di Segnalazione Esterna:

1. dà avviso alla Persona Segnalante del ricevimento della Segnalazione Esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della Persona Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della Persona Segnalante;
2. mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
4. dà riscontro alla Persona Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
5. comunica alla Persona Segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle Segnalazioni aventi ad oggetto Informazioni sulle Violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla Persona Segnalante dell'avvenuto rinvio.

7. PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della riservatezza della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione (*infra* paragrafo 7.3);
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione (*infra* paragrafo 7.4);
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (*infra* paragrafo 7.5);
4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (*infra* paragrafo 7.6).

7.1 SOGGETTI PROTETTI

In particolare i soggetti a cui è riconosciuta la tutela sono le Persone Segnalanti ovvero:

- a) Lavoratori subordinati, ivi compresi i:

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio.
 - Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).
- b) Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato, ivi compresi i:
- Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.
 - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato).
 - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. "etero-organizzazione").
- c) Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni.
- d) Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato che rischiano comunque di subire Ritorsioni per aver segnalato violazioni.
- e) Azionisti persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria.
- f) Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza (ODV).
- g) Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.

Sono beneficiari delle tutele previste dal presente documento, le Persone Segnalanti, anche nelle seguenti ipotesi:

- quando il rapporto giuridico che la Persona Segnalante intrattiene con la Società non sia ancora iniziato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione del rapporto sopra indicato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Infine, le tutele riconosciute alla Persona Segnalante sono estese altresì:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta Persona.

7.2 PRESUPPOSTI PER LA PROTEZIONE

La protezione ai soggetti di cui al precedente paragrafo sarà garantita a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, la Persona Segnalante abbia il fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni siano vere e che tale veridicità sia riconoscibile;
- b) la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nella presente procedura.

In particolare, la Persona Segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio. In altri termini ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni in base ad una convinzione ragionevole (che un illecito stia per verificarsi, ad esempio). Questa rappresenta una salvaguardia essenziale contro segnalazioni dannose o offensive e garantisce che coloro che hanno deliberatamente e consapevolmente segnalato informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti non godano di protezione.

Non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato, pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Chi effettua una segnalazione ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle Violazioni segnalate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore.

Per accedere alla protezione, la Segnalazione inoltre deve essere effettuata sulla base di quanto previsto nella presente procedura.

Infine, deve esserci uno stretto collegamento tra la Segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla Persona Segnalante, affinché questi siano considerati una Ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la Segnalazione.

In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, subiscano indirettamente Ritorsioni.

Riassumendo, quindi, i presupposti perché i soggetti di cui al precedente paragrafo possano ricevere la protezione prevista dalla legge sono i seguenti:

- a) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le Informazioni sulle Violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs 24/2023;
- b) la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e dalla presente procedura;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni, le Segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina della presente procedura e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla Persona Segnalante, subiscono indirettamente Ritorsioni.

7.3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULLE SEGNALAZIONI E L'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante saranno raccolti e trattati unicamente dalle Persone Incaricate alla gestione del canale di Segnalazione, debitamente nominate quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (in particolare il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali di seguito "GDPR" ed il "D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii di seguito "Codice Privacy").

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante, inoltre, potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione Interna, quali la Direzione HRBP, nonché i consulenti e i professionisti esterni di cui la Società si avvale, autorizzati al trattamento, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

L'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

Qui di seguito viene precisato fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza della Persona Segnalante.

a) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della Persona Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

b) Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità della Persona Segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

c) Inoltre, l'identità della Persona Segnalante non potrà essere rivelata neanche nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla Segnalazione, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultimo caso, alla Persona Segnalante verranno comunicate per iscritto le ragioni della rivelazione dei dati riservati; analoga comunicazione verrà fornita alla Persona Segnalante qualora la rivelazione della sua identità e le informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, risulti indispensabile anche ai fini della difesa di qualsiasi Persona Coinvolta.

Si precisa che i dati personali della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione (considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy.

In particolare:

- a) le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
- b) in ogni caso, prima dell'invio della Segnalazione, la Persona Segnalante riceverà idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2018/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ed i suoi dati saranno trattati nel rispetto della relativa normativa. In particolare, tale informativa (il cui modello è unito *sub C* all'**Allegato 3** del presente documento) verrà:
 - i) generata automaticamente in caso di Segnalazione Interna effettuata attraverso la sezione dedicata del sito aziendale. La mancata preventiva accettazione dell'informativa impedirà l'inoltro della Segnalazione;
 - ii) consegnata dalla Persona Incaricata in caso di Segnalazione effettuata nel corso dell'incontro appositamente richiesto dal Segnalante.
- c) la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la Società ai sensi del Decreto;
- d) i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo;

- e) come indicato nell’informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- f) sono adottate misure tecniche (es. cifratura nell’ambito della piattaforma) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l’analisi, la gestione e l’archiviazione della stessa;
- g) l’esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell’articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *“riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”*;
- h) l’accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo alla Persona Incaricata già autorizzata ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

7.4 DIVIETO DI RITORSIONE

Ricorrendo le condizioni di cui al precedente paragrafo 7.1 e 7.2, la Società garantirà la tutela della Persona Segnalante da qualsivoglia forma di Ritorsione, quali ad esempio:

- a) Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) La retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- d) La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- e) Le note di merito negative o le referenze negative;
- f) L’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) La coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- h) La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) L’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- m) La conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) L’annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È necessario che ricorra uno stretto collegamento tra la Segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla Persona Segnalante, affinché questi siano considerati una Ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le presunte Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno severamente perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione aziendale in materia. Inoltre, eventuali sanzioni e responsabilità risarcitorie o indennitarie in cui la Società dovesse incorrere in conseguenza di tali azioni ritorsive o discriminatorie saranno imputate al soggetto che le ha poste in essere.

7.5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA LA

All'insieme delle tutele riconosciute alla Persona Segnalante, si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.). Non vi rientrano gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

La scriminante prevista, in particolare, opera solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

- a. La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la Violazione. La Persona Segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- b. La seconda condizione, invece, esige che la Segnalazione, sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla presente procedura per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

7.6 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle Persone Segnalanti misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della Persona Coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

7.7 RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, sopra indicate, la protezione prevista in caso di Ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati

di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, alla Persona Segnalante va inoltre applicata una sanzione disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e della regolamentazione aziendale in materia.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la Segnalazione.

8. RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente procedura e dal D.Lgs. 24/2023 non sono valide salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, cod. civ.

9. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant'altro.

10. DECORRENZA E PUBBLICITÀ

Il presente documento entra in vigore dal **15.07.2023**

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale e viene pubblicato, in formato elettronico, sulla *intranet* aziendale e sul sito *web* della Società.

Allegato 1 - atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

L'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 24/2023, fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 32 di 33 attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di

titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione

assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento

(CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo e del https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 33 di 33 Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Allegato 2 - Modulo di Segnalazione

Indicare società per cui si vuole fare la segnalazione*	
Indicare la categoria di soggetti a cui si appartenga	
Indicare la categoria di illecito che si vuole segnalare	
Nome e Cognome del segnalante*	

Codice Fiscale*	
Numero di telefono che potrà essere usato per successive interlocuzioni*	

Indirizzo email che potrà essere usato per successive interlocuzioni*	
Società/Unità Organizzativa presso cui il Segnalante attualmente svolge la propria mansione/attività / Oppure amministrazione, ente, impresa di appartenenza*	
Qualifica e mansione attuale	
Qualifica e mansione al momento del fatto segnalato	
Società/Unità Organizzativa presso cui il Segnalante svolgeva la propria mansione al momento del fatto segnalato	
Area/Settore in cui si è verificato il fatto*	
Data / Periodo in cui si è verificato il fatto*	
Luogo in cui si è verificato il fatto*	
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, Cognome)*	
Nome e cognome di eventuali persone coinvolte	
Ragione sociale di eventuali imprese coinvolte	
Nome e cognome di eventuali persone presenti al momento della commissione del fatto	
Modalità e circostanze con cui il Segnalante sia venuto a conoscenza del fatto	

Documenti o altre circostanze che possono confermare la veridicità del fatto segnalato	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, Cognome, Qualifica, recapiti)	
Area/Settore cui può essere riferito il fatto*	
Descrizione del fatto* / Per poter procedere con la segnalazione è necessario aver preso atto dell'informativa privacy e prestato il consenso richiesto all'allegato 3. Acconsento <input type="checkbox"/>	

Allegato 3 - Informativa Privacy

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016

Lizzi S.r.l. (di seguito, per brevità, “**Società**” o “**il Titolare**”) desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («**Regolamento**»), che i dati personali a Lei relativi comunicati con riferimento alla segnalazione da Lei effettuata nonché i dati personali concernenti eventuali Persone Coinvolte, la Persona menzionata nella segnalazione ed il facilitatore (“**Interessati**”), saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è Lizzi S.r.l., con sede legale in Via Mario Idiomi, 4, 20090 Assago MI.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Con riferimento a quanto sopra la Società tratterà principalmente le seguenti categorie di dati personali:

- a) **dati identificativi**, quali, a titolo di esempio, nome, cognome;
- b) **dati di contatto**, quali email e numero di telefono;
- c) **dati relativi al Suo rapporto giuridico con la Società**;
- d) **dati relativi alla segnalazione effettuata**.

I dati personali sopra indicati sono trattati esclusivamente per dare seguito alla Sua segnalazione e sulla base dell’adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6.1, lett. c) del Regolamento) come previsto dal Decreto.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse dare luogo a contestazioni disciplinari o altre azioni giudiziarie a carico dei soggetti in merito ai quali la segnalazione viene effettuata, i dati necessari verranno trattati al fine di gestire il relativo contenzioso e a tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f) del Regolamento).

La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né categorie particolari di dati personali, di cui all’art. 9 del GDPR (di seguito anche “**Categorie particolari di dati**”, cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche e religiose, l’adesione a partiti o sindacati, nonché lo stato di salute la vita sessuale o l’orientamento sessuale), né **dati relativi a condanne penale e reati** di cui all’art. 10 del GDPR, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

In tal caso, il presupposto di liceità del trattamento di tali dati personali si fonda sull’art. 9.2, lett. b) del Regolamento, e sull’art. 9.2, lett. f) del Regolamento.

Per quanto riguarda gli eventuali dati relativi a condanne penali e reati la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all'art. 2-octies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto ("Codice Privacy") - nell'adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società, mediante soggetti debitamente autorizzati e formati, con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, poiché in difetto la Società si troverebbe nell'impossibilità di adempiere agli specifici obblighi di legge relativi alla gestione delle Segnalazioni e, di conseguenza, non potrebbe garantire le misure di protezione previste dal D.lgs 24/2023 a favore degli Interessati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati personali riferibili agli Interessati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. In caso di contenzioso tali dati personali sono conservati per tutta la durata dello stesso e comunque sino a che non sia trascorso il periodo di prescrizione eventualmente applicabile. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società o soggetti terzi incaricati della gestione del canale di segnalazione, consulenti e professionisti debitamente autorizzati. Nell'adempimento di obblighi di legge potrebbero essere comunicati a enti pubblici o alla pubblica autorità.

Resta inteso che, salvo Suo consenso espresso, in nessun caso verrà comunicata la Sua identità a soggetti diversi da quelli incaricati di ricevere e gestire la segnalazione. In caso di procedimento disciplinare a carico del soggetto su cui è effettuata la segnalazione, la Sua identità sarà rivelata solo se acconsente e qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della Sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società i cui server (entrambi siti in Italia) tutti siti all'interno dello SEE.

7. Diritti dell'interessato

Ogni Interessato ha il diritto di chiedere alla Società, previa sussistenza dei presupposti di cui al GDPR ed al Codice Privacy di poter esercitare, in relazione ai trattamenti dei dati ivi descritti, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

I predetti diritti potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del Codice Privacy, qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D.lgs 24/2023.

In tali casi, i diritti dell'Interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante Privacy con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy. In tale ipotesi, il Garante Privacy informa l'Interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di avere preso visione e letto in ogni sua parte la sopra estesa informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 697/2016.

Luogo _____ Data _____

Firma dell'interessato _____

Il/la sottoscritto/a _____ presta il consenso al trattamento dei dati ai fini della segnalazione, ivi inclusa la conservazione (anche mediante registrazioni)

Luogo _____ Data _____

Firma dell'interessato _____

Il/la sottoscritto/a presta il Suo consenso alla rivelazione della Sua identità per dare seguito alla segnalazione / nei casi previsti dal D. Lgs. 24/2023.

Luogo _____ Data _____

Firma dell'interessato _____

Il/la sottoscritto/a presta il Suo consenso alla rivelazione della Sua identità, solo laddove ciò sia necessario ai fini della tutela dell'incolpato nell'ambito di un procedimento disciplinare a suo carico.

Luogo _____ Data _____

Firma dell'interessato _____